

**CONTRATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI
ANTRODOCO E L'IMPRESA MAEC SERVICE**

stb

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in Antrodoco
presso la residenza municipale in Corso Roma n°15 tra:

- Ing. Alberto Guerrieri in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Antrodoco ed autorizzato alla sottoscrizione della presente in esecuzione della D.G.M. nà xx del --/--/2018;
- Alessio Mattei in qualità di titolare dell'Impresa Maec Service con sede in Antrodoco (RI) – Frazione Rocca di Corno;

PREMESSO CHE

- nella giornata del 12/10/2009 e nelle giornate del 30/11/2010 e 1/12/2010 il territorio comunale di Antrodoco venne interessato da importanti eventi meteorici ampiamente documentati attraverso gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse agli atti, segnalazioni rese dal Comando di Polizia Locale e dalla copiosa corrispondenza trasmessa agli Enti sovra ordinati in merito alla richiesta di sopralluoghi congiunti e al riconoscimento dello stato di calamità naturale;
- per la gestione delle emergenze sopra descritte venne attivata l'Impresa Maec Service di Mattei Alessio con specifico riferimento all'esecuzione di lavori atti al ripristino della viabilità delle strade interessate dagli smottamenti verificatisi nell'anno 2010 e alla rimozione di alberi divelti a seguito degli eventi verificatisi nell'anno 2009;
- per quanto attiene agli interventi di ripristino della viabilità interessata

	dagli smottamenti, l'Impresa rimise al protocollo comunale propria	
	rendicontazione con nota prot.12084 del 6/12/2010, mai contestata dal	
	Responsabile del Servizio Tecnico protempore;	
	– per quanto attiene all'intervento di rimozione di alberi divelti, risulta agli	
	atti Ordine prot. 10799 del 13/10/2009 a firma del Sindaco pro tempore	
	Maurizio Faina con rendicontazione dell'intervento da parte	
	dell'affidatario con nota prot. 10812 del 14/10/2009;	
	– relativamente all'esecuzione dei lavori di rimozione degli alberi divelti	
	(anno 2009) l'Impresa rimise Fattura n° 14 del 16/11/2009 (assunta al	
	protocollo comunale in pari data al numero di protocollo 12087) per	
	l'importo di 730,00 € comprensivo di IVA con aliquota 20%;	
	– relativamente alle lavorazioni di ripristino delle ottimali condizioni di	
	viabilità (anno 2010), l'Impresa rimise Fattura n° 22 del 26/11/2011	
	(assunta al protocollo comunale in data 28/11/2011 – prot. 11710) per	
	l'importo di 5.633,76 € comprensivo di IVA con aliquota 21%;	
	– la suddetta Impresa, al fine dell'ottenimento della liquidazione dei predetti	
	importi, presentava in data 21/2/2014 – prot. 1543 atto di significazione e	
	messa in mora per l'importo complessivo di 6.853,73 €, di cui 6.353,76 €	
	a titolo di importo complessivo relativo alle sopra citate fatture e 500,00 €	
	a titolo di interessi e rivalutazione;	
	– che per ulteriore lavorazione eseguita dalla suddetta Impresa, la stessa	
	instaurava ricorso per decreto ingiuntivo (R.G.N. n° 354/2014) presso il	
	Tribunale di Rieti con nota assunta al protocollo comunale in data	
	6/6/2014 – prot. 4798;	
	– l'Ente, con D.G.M. n°51 del 20/6/2014, conferiva incarico legale volto	

all'opposizione al predetto decreto;

– in conclusione della sentenza, il Tribunale di Rieti respingeva il ricorso presentato dall'Impresa Maec Service, condannandola al pagamento delle spese processuali pari a complessivi 2.500,00 €;

– con la nota assunta al protocollo comunale in data 6/2/2018 – prot. 1293 il legale della citata impresa propone una soluzione transattiva consistente nel riconoscimento, a fronte dell'importo complessivamente derivante dalle lavorazioni fatturate ed interessi maturati pari a complessivi 9.274,42 € (6.353,76 € a titolo di importo complessivamente fatturato e 2.919,12 € a titolo di interessi maturati a tale data) la sola quota relativa alle lavorazioni (6.353,76 €) con rinuncia degli interessi legali a fronte e a compensazione della somma dovuta all'Ente da parte dell'Impresa (2.500,00 €) e a tacitazione conciliativa di ogni reciproca posizione;

CONSIDERATO CHE

– è intenzione delle parti evitare l'insorgere di una lite giudiziaria per le motivazioni elencate in premessa e che sussistono le condizioni per giungere a una soluzione transattiva;

– il presente contratto di transazione ha per oggetto rapporti di natura patrimoniale, e non tratta diritti indisponibili;

– con D.G.M. n° ____ del ___/___/2018 è stato approvato lo schema del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti convengono quanto segue:

1) le premesse debbono considerarsi parte integrante ed essenziale del presente atto, anche per la parte non allegata;

2) a fronte della richiesta avanzata dall'Impresa Maec Service a mezzo di nota assunta al protocollo comunale in data 6/2/2018 – prot. 1293 il Comune di Antrodoco riconosce, e l'Impresa accetta, la somma 5.000,00 € omnicomprensiva a fronte dell'ammontare richiesto per le lavorazioni (6.353,76 €) e a compensazione totale delle somme inerenti gli interessi maturati dall'affidatario (2.919,12 €) rispetto a quelle da questo dovute in esecuzione della sopra citata sentenza del Tribunale di Rieti (2.500,00 €);

3) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto previsto al punto precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1965 del c.c., si previene la lite sopra specificata, e confermano che null'altro avranno reciprocamente a pretendere per l'oggetto del presente contratto di transazione ritenendosi pienamente soddisfatte dalle reciproche concessioni, con piena ed espressa rinuncia a sollevare eccezioni in merito e di rinunciare espressamente ad ogni ulteriore pretesa, abbandonando definitivamente ogni motivo di lite potenziale riferita all'oggetto del presente contratto di transazione, dichiarando di non avere nulla da pretendere a qualsiasi titolo nei confronti dell'altra;

4) le Parti concordano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e con spese a carico della parte richiedente;

Per il Comune - Ing. Alberto Guerrieri _____

Per l'Impresa - Alessio Mattei _____